



## **Domanda Unica 2019**

# **Procedura Amministrativa per l'erogazione dell'anticipo comunitario delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno degli aiuti diretti previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 per la campagna 2019**



## Sommario

|   |   |
|---|---|
| Premessa.....   | 3 |
| Pagamento dell'anticipo.....  | 3 |
| Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato .....  | 5 |
| Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti.....  | 6 |
| Modalità di calcolo dell'anticipo .....   | 6 |
| Anticipazione di cui all'art. 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito<br>nella legge 21 maggio 2019 n. 44..... | 7 |
| Trasparenza .....   | 7 |



## Premessa

L'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6536 del 17 settembre 2019, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha stabilito che gli Stati membri destinatari della suddetta decisione possano versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2019, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2019.

A tal riguardo AGEA Coordinamento ha autorizzato gli OP ad erogare l'anticipo di cui alla Decisione di esecuzione di cui sopra con Circolare Prot. n 0077799 del 09/10/2019.

## Pagamento dell'anticipo

I pagamenti saranno effettuati a partire dal **16 ottobre 2019 e fino al 30 novembre 2019.**

L'anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70%.

I pagamenti potranno essere soggetti a clausola risolutiva espressa se dalle risultanze dell'istruttoria delle domande e dell'attribuzione dei titoli definitivi dovessero emergere delle irregolarità.

I pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall'anticipo sono:

- il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo I;



- il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo V;
- qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo II.

Dal pagamento anticipato restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo IV e il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, Capo III, atteso che l'esatta determinazione degli importi erogabili per i suddetti regimi presuppone la conclusione di tutti i controlli amministrativi a livello nazionale, al fine di garantire il rispetto del plafond massimo di spesa.

Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti. Per quanto concerne il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 3.1 della Circolare AGEA prot. 2506 del 16 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che ai fini dell'individuazione della base di calcolo di cui all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014 si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

Si rammenta che ai fini del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, si applica il valore di 0,5192 fissato dal punto 5 della Circolare AGEA prot. 50074 del 6 giugno 2019. Con riferimento al regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, è



necessario procedere all'adattamento proporzionale dell'importo fissato nella campagna 2015 per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 (convergenza esterna), secondo le percentuali stabilite dalla Circolare AGEA prot. 9274 del 3 febbraio 2017.

### **Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato**

L'erogazione degli anticipi è subordinata alle verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

A tal riguardo nell'ambito delle funzionalità SIAN sono stati resi disponibili gli esiti dei controlli SIGC.

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato al 70% del pagamento di base ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo sarà calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19-bis del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, tra l'altro, per il regime di pagamento di base e il regime per i piccoli agricoltori.

Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente si applicano le sanzioni di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rammenta, inoltre, che il requisito di agricoltore in attività costituisce un requisito di ammissibilità della domanda unica e del pagamento. Nella circolare AGEA.2018.99157 del 20 dicembre 2018 sono riportate le scadenze entro le quali eseguire le istruttorie in ragione dei diversi procedimenti amministrativi.



## **Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti**

L'art. 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%. Conseguentemente, in fase di erogazione dell'anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopracitato DM. In ogni caso l'anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

## **Modalità di calcolo dell'anticipo**

Il pagamento dell'anticipo sarà utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione. Tenuto conto delle responsabilità previste dalla regolamentazione UE in base alla quale è necessario evitare pagamenti in eccesso ai beneficiari e recuperare rapidamente ed efficacemente le eventuali somme indebitamente erogate, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.



Si richiama, inoltre, il principio in base al quale l'Amministrazione - in autotutela - può comunque modificare le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni istruttorie, compresa l'entità del contributo già erogato, al fine di garantire il rispetto dei massimali nazionali di spesa previsti dalla Regolamentazione UE.

Si precisa che gli anticipi saranno versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'art. 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013 che saranno applicate in fase di saldo dei pagamenti.

**Anticipazione di cui all'art. 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44**

Con DM 3 giugno 2019 n. 5932, attuativo dell'art. 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, gli Organismi pagatori sono stati autorizzati ad attivare la procedura di anticipazione, in regime de minimis, dei contributi da erogare agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

ARPEA ha attivato l'anticipo nazionale di cui sopra, e pertanto procederà a trattenere al beneficiario, mediante compensazione, la somma già erogata a titolo di anticipazione di cui al sopra citato DM 3 giugno 2019 n. 5932 contestualmente, al pagamento dell'anticipo FEAGA.

**Trasparenza**



Attraverso la consultazione dell'applicativo RPU – Sistema Piemonte è possibile rintracciare eventuali anomalie che impediscano l'erogazione dell'anticipo, o una minor erogazione dello stesso per ogni singolo beneficiario.

Il link per l'accesso al sistema gestionale è il seguente:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/342-regime-di-pagamento-unico>